Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — **Roma — Giovedì 13 Aprile** — **Numero 87**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:		» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

SEDUTA PUBBLICA - *Lunedì 17 aprile 1899 alle ore 15*

Ordine del giorno

I. Interpellanza dei senatori Di Camporeale e Vitelleschi al Ministro degli Affari Esteri ed al Presidente del Consiglio.

II. Votazione per la nomina di tre Commissari nella Commissione per le petizioni.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Aggregazione del Comune di Bentivoglio alla Pretura di S. Giorgio di Piano (N. 50);

2. Provvedimenti circa il patrimonio delle Religiose Cappuccine di Città di Castello (N. 51);

3. Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati (N. 51);

4. Cessione definitiva di alcune aree marittime al Municipio di Palermo (N. 55);

5. Spesa straordinaria per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, Provincie, Comuni e Consorzi, dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898 (N. 56);

6. Concessione della naturalità italiana al signor Principe Aslan D'Abro Pagratide (N. 58).

Il Presidente.
G. SARACCO.

Avvertenze. — Saranno aggiunti all'ordine del giorno i disegni di legge di cui potranno in tempo utile essere distribuite le relazioni.

Il giorno successivo (martedì 18) saranno adunati gli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **121** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1898, n. 335;

Veduto il parere del Consiglio di Stato, in data 23 febbraio 1899;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri delle Finanze e del Tesoro;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

È approvato l'unito Regolamento che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri dell'Interno, del Tesoro e delle Finanze, per l'esecuzione della legge sulla Cassa-pensioni pei medici condotti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.
CARCANO.
VACCHELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge sulla Cassa-pensioni a favore dei medici condotti.

TITOLO I.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA-PENSIONI, CONTABILITÀ

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti ha la gestione della Cassa-pensioni, tenendone distinta la contabilità da quelle delle altre aziende che le sono affiliate, ne amministra, direttamente o per mezzo delle Intendenze di Finanza e dei contabili da queste dipendenti, le sostanze e le rendite, e provvede al pagamento delle pensioni e delle indennità.

La Direzione Generale della Cassa dei depositi e prestiti ha la rappresentanza legale della Cassa-pensioni.

Art. 2.

Il Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti esercita, nell'interesse della Cassa-pensioni, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione che riguardano la riscossione dei contributi o delle altre entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi e, generalmente, l'amministrazione della Cassa-pensioni.

Il direttore generale provvede alla regolarità del servizio ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 3.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Cassa-pensioni è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nonchè alla Commissione di vigilanza della Cassa medesima per l'esame di sua competenza, e finalmente all'approvazione del Ministro del Tesoro.

Colle stesse formalità sarà provveduto alle varianti che si rendessero necessarie, nel corso dell'esercizio, per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 4.

Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti, nelle situazioni periodiche da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nelle relazioni annuali alla Commissione di vigilanza sulla gestione della Cassa dei depositi e prestiti, farà risultare distintamente la situazione della Cassa-pensioni e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

La relazione annuale viene comunicata al Ministero dell'Interno.

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti riceve i fondi in numerario di spettanza della Cassa-pensioni, o direttamente alla sua sede per mezzo della Regia Tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni della Regia Tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse della Cassa-pensioni, viene questa provvisoriamente accreditata dalla Cassa dei depositi e prestiti in un apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi volontari.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui la Cassa dei depositi e prestiti successivamente dispone, sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati nell'interesse della Cassa-pensioni, sia per le spese d'ogni specie a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini d'introito e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato secondo l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 6.

Presso ciascuna Sezione della Regia Tesoreria provinciale è instituita una contabilità speciale con la denominazione « Cassa-pensioni a favore dei medici condotti » per la riscossione dei contributi e delle entrate della Cassa medesima.

Tutte le somme riscosse dalle Sezioni della Regia Tesoreria provinciale per conto della Cassa-pensioni sono concentrate nella Cassa dei depositi e prestiti, mediante la loro inversione in vaglia del Tesoro sulla Regia Tesoreria centrale, da trasmettersi all'Amministrazione della Cassa-pensioni.

Le Delegazioni del Tesoro presso le Sezioni della Regia Tesoreria provinciale esercitano il loro compito anche sulla gestione della Cassa-pensioni.

Art. 7.

Il rendiconto dell'Amministrazione della Cassa-pensioni, previa deliberazione del Consiglio permanente, è dall'Amministrazione stessa sottoposto alla Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti. Sarà inoltre allegato al conto generale dello Stato, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (Testo unico).

I conti giudiziali della Regia Tesoreria provinciale e del Cassiere centrale della Cassa dei depositi e prestiti, concernenti la speciale gestione della Cassa-pensioni, saranno sottoposti alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Art. 8.

I beni immobili che pervenissero alla Cassa-pensioni da lasciti, donazioni od altrimenti, da accettarsi nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata.

Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gl'incanti sono tenuti presso le Intendenze di Finanza, nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti, ed ove ne sia il caso per le licitazioni e le trattative private, è regolato dalle apposite disposizioni del Regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al Ministero del Tesoro l'approvazione dei contratti.

Art. 9.

I beni mobili sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10.

Per l'amministrazione provvisoria dei beni di cui è prescritta l'alienazione, si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato, in analogia a quanto è disposto per le vendite.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito, può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali, a cui viene corrisposto l'aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'Amministrazione del Demanio.

I detti contabili devono versare la somma riscossa, nei termini prescritti, pel versamento delle rendite domaniali nella competente sezione della Regia Tesoreria provinciale, contro quietanza della contabilità speciale di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 11.

L'impiego dei fondi della Cassa-pensioni è approvato dal Ministro del Tesoro, previa deliberazione del Consiglio permanente, e ne viene data sollecita comunicazione al Ministro dell'Interno.

A tale scopo l'Amministrazione della Cassa-pensioni fa, in fine di ogni semestre, le sue proposte per gli impieghi da eseguirsi nel semestre successivo.

I fondi si impiegheranno nel più breve tempo possibile e nel miglior interesse della Cassa-pensioni:

1° in rendite consolidate italiane, da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa-pensioni a favore dei medici condotti;

2° in titoli emessi dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti, da intestarsi come sopra;

3° in prestiti alle Provincie ed ai Comuni, concessi dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, secondo la propria istituzione.

Di questi prestiti si tiene una contabilità distinta; e di mano in mano che si riscuotono dalla Cassa le relative delegazioni, l'importo di queste è accreditato alla Cassa-pensioni nel conto corrente di cui al precedente articolo 6.

Art. 12.

Nella Direzione Generale della Cassa dei depositi e prestiti verrà istituito un apposito Ufficio per l'Amministrazione della Cassa-pensioni.

Le spese di personale e di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e statistico della Cassa-pensioni sono a carico della Cassa medesima.

Art. 13.

Per tutto ciò che non è in modo diverso prescritto dal presente Regolamento, si osservano, per l'Amministrazione della Cassa-pensioni, in quanto vi si possano applicare, le norme che regolano l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e quelle contenute nel Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

TITOLO II.

CONTRIBUTI

—

CAPO I.

Iscrizione alla Cassa-pensioni ed imposizione dei contributi

—

Art. 14.

L'iscrizione alla Cassa-pensioni è obbligatoria:

1° ai Comuni ed alle Provincie, che alla data della promulgazione della legge non hanno Regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, per tutti indistintamente i posti di medico, anche se vacanti, regolarmente approvati, ai quali sia assegnato lo stipendio complessivo non minore di lire 300 anche se i medici, di cui all'articolo 28 della legge, non s'iscrivono volontariamente alla Cassa;

2° ai Comuni ed alle Provincie, che alla data della promulgazione della legge hanno Regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, per tutti i posti di medico regolarmente approvati, i cui titolari, indicati dall'articolo 2 (parte prima) della legge, abbiano uno stipendio complessivo non minore di lire 300, anche se i posti medesimi siano vacanti; nonchè per quei soli medici indicati nell'articolo 28 della legge che volontariamente s'iscrivano alla Cassa;

3° allo Stato, per tutti indistintamente i posti di medico regolarmente approvati, i cui titolari, non aventi altrimenti diritto a pensione, sieno provvisti di uno stipendio complessivo non minore di lire 300, anche se i posti medesimi sieno vacanti od i medici di cui all'articolo 28 della legge non s'iscrivano volontariamente alla Cassa;

4° agli Istituti di Beneficenza, presso i quali, alla data della promulgazione della legge, sono in vigore Regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, soltanto per i posti di medico i cui titolari volontariamente s'iscrivano alla Cassa, ai sensi degli articoli 28 e 30 della legge;

5° ai Comuni, alle Provincie ed allo Stato per quei posti di medico, ai quali sia assegnato uno stipendio minore di lire 300, i cui titolari si avvalgono della facoltà concessa dall'articolo 2 (ultimo inciso della parte seconda) della legge;

6° ai Comuni, alle Provincie, allo Stato ed agli Istituti di Beneficenza, già iscritti alla Cassa, per quei posti di medico i cui titolari si avvalgono della facoltà loro concessa dall'articolo 36 della legge;

7° ai medici, di cui all'articolo 2 della legge, nominati regolarmente dai Comuni e dalle Provincie, nonchè per quelli dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione, purchè provvisti di uno stipendio complessivo non minore di lire 300.

Art. 15.

L'iscrizioni alla Cassa-pensioni è facoltativa:

1° agli Istituti di beneficenza costituiti in Enti morali che, alla data della promulgazione della legge, non hanno Regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo;

2° ai medici nominati regolarmente dagli Istituti di beneficenza costituiti in Enti morali;

3° ai medici regolarmente nominati dai Comuni e dalle Provincie, nonchè dallo Stato, non aventi altrimenti diritto a pensione, che non raggiungono lo stipendio complessivo di L. 300;

4° ai medici di cui agli articoli 28 e 30 della legge.

Potranno continuare ad essere iscritti alla Cassa i medici che si avvalgono della facoltà concessa dall'articolo 36 della legge.

Art. 16.

I posti di medico presso i Comuni, le Provincie e gli Istituti di beneficenza, sono accertati dai Consigli Provinciali sanitari, per la compilazione degli elenchi dei contributi, in base alla regolare istituzione dei posti medesimi debitamente approvata dalla competente Autorità.

A tale scopo il Prefetto provvede, a tempo debito, perchè, ove occorra, la competente autorità, conformemente alla legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, regolarizzi l'istituzione, presso gli Enti anzidetti, dei posti di medico, approvando o modificando il numero di quelli esistenti, o prescrivendone la istituzione dove non esistessero o fossero da stabilirsi a termine della legge predetta.

La stessa Autorità dovrà pure determinare i posti di medico che per legge devono considerarsi esistenti presso i Comuni, anche se detti posti fossero vacanti, o venissero mantenuti da altri a loro sgravio, salvi però gli obblighi eventuali che, nei riguardi della pensione, fossero da attribuirsi in tutto od in parte a chi provvede al servizio sanitario in luogo del Comune.

Non saranno considerati come posti di medico, agli effetti della iscrizione obbligatoria alla Cassa da parte degli Enti, quelli per i quali lo stipendio complessivamente corrisposto al medico da uno o più Enti, non raggiunga la somma di L. 300, salvo che i titolari si fossero avvalsi della facoltà di cui all'ultimo inciso dell'articolo 2 della legge.

Gli uffici per servizi sanitari speciali, o d'indole amministrativa, affidati a medici anche giusta l'articolo 12 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, non producono effetto nè per i contribuenti, nè per la pensione

Art. 17.

Per i posti di medico deliberati d'ufficio dalle competenti Autorità, riguardo alla cui istituzione i Comuni siano in mora od abbiano fatta opposizione, non è sospesa la imposizione dei tributi durante il ritardo o la controvesia; ma quando venga accolto il reclamo, la Cassa-pensioni è tenuta a restituire i contributi riscossi.

Art. 18.

Le diverse Amministrazioni centrali dello Stato comunicheranno al Ministero dell'Interno gli elenchi dei posti di medico alla loro dipendenza, i cui titolari non abbiano altrimenti diritto a pensione; il Ministero dell'Interno, a sua volta, li invierà ai Consigli provinciali sanitari per la compilazione degli elenchi dei contributi.

Art. 19.

La compilazione degli elenchi dei contributi prescritti dagli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge, a carico dei Comuni, viene eseguita dai Consigli provinciali sanitari in base ai posti di medico, di cui al precedente articolo 16.

Art. 20.

La compilazione degli elenchi dei contributi prescritti dagli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge, per le Provincie ed eventualmente per gli Istituti di beneficenza, viene eseguita dal Consiglio provinciale sanitario in base ai posti di medico, approvati dalla competente autorità.

L'imposizione dei contributi a carico dello Stato, per i medici non aventi altrimenti diritto a pensione, viene eseguita dal Consiglio medesimo, in base ai posti di medico accertati dal Ministero dell'Interno, come al precedente articolo 18.

Art. 21.

I Comuni e le Provincie, presso i quali alla data della promulgazione della legge non sono in vigore Regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, devono corrispondere alla Cassa-pensioni i loro contributi ordinarî o straordinarî, di cui agli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge, per tutti i posti di medico regolarmente approvati, i cui titolari, indicati agli articoli 2 e 28 della legge stessa, abbiano uno stipendio complessivo non minore di L. 300; anche se tali posti siano vacanti, e se i medici contemplati nel citato articolo 28 della legge non si avvalgano della facoltà concessa dall'articolo medesimo.

Gli Enti predetti devono pure corrispondere alla Cassa gli stessi contributi per tutti indistintamente i posti di medico i cui titolari con stipendio complessivo minore di L. 300 s'iscrivano volontariamente alla Cassa.

I contributi straordinarî, di cui sopra, vengono dai Comuni corrisposti alla Cassa per un decennio, a partire dal 1° gennaio 1899.

Art. 22.

I Comuni e le Provincie, presso i quali alla data della promulgazione della legge sono in vigore Regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, devono corrispondere alla Cassa-pensioni i loro contributi, ordinarî e straordinarî, di cui agli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge stessa, per tutti i posti di medico, anche se vacanti, regolarmente approvati, i cui titolari, indicati nell'articolo 2 della legge, abbiano uno stipendio complessivo non minore di L. 300, o, se minore, soltanto quando s'iscrivano volontariamente alla Cassa.

Gli Enti anzidetti devono pure corrispondere alla Cassa gli stessi contributi per quei soli posti di medico i cui titolari, indicati nell'articolo 28 della legge, s'iscrivano volontariamente alla Cassa medesima.

I contributi straordinarî, di cui sopra, vengono dai Comuni e dalle Provincie corrisposti alla Cassa per un decennio a partire dal 1° gennaio 1899, per i medici di cui all'articolo 2 della legge, e parimenti per un decennio dalla data della loro iscrizione dei medici, per quelli indicati nell'articolo 28 della legge stessa.

Art. 23.

Lo Stato, per i medici da esso dipendenti che non abbiano altrimenti diritto a pensione, deve corrispondere alla Cassa i contributi, ordinarî e straordinarî, di cui agli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge, indistintamente per tutti i posti di medico regolarmente approvati, i cui titolari, indicati agli articoli 2 e 28 della legge stessa, abbiano uno stipendio complessivo non minore di L. 300, anche se tali posti fossero vacanti, e se i medici, contemplati nel citato articolo 28, non si avvalgano della facoltà concessa dall'articolo medesimo.

Lo Stato deve pure corrispondere alla Cassa gli stessi contributi per tutti indistintamente i posti di medico i cui titolari, con stipendio minore di L. 300, s'iscrivano volontariamente alla Cassa.

I contributi straordinarî, di cui sopra, vengono dallo Stato corrisposti alla Cassa per un decennio, a partire dal 1° gennaio 1899.

Art. 24.

Gli Istituti di beneficenza, presso i quali sono in vigore Regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, devono corrispondere alla Cassa-pensioni i loro contributi ordinarî e straordinarî, di cui agli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge, soltanto per i posti di medico i cui titolari, indicati nell'articolo 28 della legge, si iscrivono volontariamente alla Cassa.

I contributi straordinarî anzidetti vengono dagli Istituti di beneficenza corrisposti alla Cassa per un decennio dalla data della iscrizione dei singoli medici.

Art. 25.

Gli Istituti di beneficenza presso i quali, alla data della promulgazione della legge, non sono in vigore Regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, devono corrispondere alla Cassa-pensioni i loro contributi ordinarî e straordinarî, di cui agli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge stessa, soltanto per quei posti di medico regolarmente approvati, dei quali abbiano chiesta l'iscrizione alla Cassa.

Tale iscrizione s'intende obbligatoria per gli Istituti predetti, sino a che il titolare del posto rimanga inscritto alla Cassa.

I contributi straordinarî, di cui sopra, vengono dagli Istituti di beneficenza corrisposti alla Cassa per un decennio dalla data della loro iscrizione.

Art. 26.

Gli Istituti di beneficenza, quando abbiano medici inscritti alla Cassa-pensioni, devono versare i contributi ordinarî e straordinarî propri e quelli dei medici, ai Comuni od alle Provincie secondochè gli Istituti stessi siano d'interesse comunale e provinciale, rivalendosi sugli stipendî dei loro medici del contributo ordinario e straordinario a questi spettante, ovvero dell'intero contributo personale e dell'Ente, se gli Istituti non si sono volontariamente iscritti alla Cassa medesima.

Per gl'Istituti d'interesse interprovinciale o intercomunale, i contributi anzidetti devono essere versati alla Cassa dalla Provincia o dal Comune ove hanno sede i detti Istituti.

I Comuni o le Provincie devono, in ogni caso, versare alla Cassa anche i contributi a carico degli Istituti di beneficenza d'interesse comunale e provinciale, e dei loro medici, salvo il diritto di rivalsa verso gl'Istituti medesimi per l'intera somma pagata.

Art 27.

Qualóra un Istituto di beneficenza non abbia rimborsato entro sei mesi il Comune o la Provincia della somma pagata per di lui conto e per i suoi medici, e siano rimaste inefficaci le pratiche indicate dall'articolo 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti dichiarerà decaduti l'Istituto ed i relativi medici dai beneficî della Cassa-pensioni, senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati, rimanendo impregiudicato, per il medico, quanto dispone l'articolo 15 (terzo comma) della legge, riguardo al cumulo dei servizi prestati.

La Cassa però restituirà al Comune od alla Provincia l'ultima quota pagata per conto dell'Istituto di beneficenza e da questo non rimborsata, quando risulti che non ottennero il rimborso delle somme anticipate.

Art. 28.

Nel caso di mancato rimborso al Comune od alla Provincia delle quote da essi pagate per conto degl'Istituti di beneficenza o dei rispettivi medici, ai termini dell'articolo 9 della legge, la relativa dichiarazione di decadenza da pronunziarsi dal Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, giusta il successivo articolo 10, sarà comunicata agli Enti interessati per mezzo del Consiglio provinciale sanitario.

Il Consiglio d'Amministrazione, prima di pronunziare la decadenza suddetta, avrà cura di accertare se e quale effetto abbiano avuto le pratiche amministrative, di cui all'articolo precedente, e se gli Enti interessati al rimborso abbiano avvertiti i medici, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle conseguenze del mancato rimborso dei contributi.

Della eseguita consegna della dichiarazione di decadenza agli Enti interessati sarà ritirata apposita ricevuta da trasmettersi alla Cassa-pensioni.

Art. 29.

Per i medici, di cui all'articolo 36 della legge, che, dopo avere abbandonato il servizio, si avvalgano della facoltà di completare il decennio del contributo alla Cassa-pensioni, il contributo ordinario e straordinario, di cui agli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge, pel periodo di tempo necessario al compimento del decennio anzidetto, dovrà essere corrisposto alla Cassa da tutti gli Enti, presso i quali i medici hanno prestato servizio valutabile agli effetti della pensione, in quote proporzionali all'ammontare complessivo degli stipendî rispettivamente pagati da ogni singolo Ente al medico stesso.

L'Ente, presso il quale il medico si trovava quando abbandonò il servizio, corrisponderà alla Cassa, oltre alla propria quota, di cui al paragrafo precedente, anche i contributi ordinarî e straordinarî dovuti dal medico per il periodo necessario a completare il decennio d'iscrizione alla Cassa, salvo il diritto di rivalsa sul medico stesso.

La Cassa però restituirà all'Ente l'ultima quota pagata per conto del medico, quando risulti che non ebbe il rimborso della somma anticipata.

Art. 30.

Nel caso di servizi prestati da un medico simultaneamente presso due o più Enti, di cui all'articolo 1° della legge, i singoli Enti devono corrispondere alla Cassa-pensioni i contributi ordinarî e straordinarî, di cui agli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge stessa, per ogni posto di medico regolarmente approvato, di cui fossero provvisti.

Quando detti Enti sieno costituiti in consorzio e sia stabilito per essi, dalle competenti autorità tutorie, uno o più posti di medico a servizio simultaneo, l'ammontare complessivo dei loro contributi ordinarî e straordinarî, di cui sopra, per ogni posto di medico, è dovuto alla Cassa da tutti gli Enti consorziati, in quote proporzionali agli stipendî pagati da ciascuno di essi Enti ai titolari dei posti medesimi.

Art. 31.

I Comuni, le Provincie o lo Stato devono pagare alla Cassa-pensioni, oltre ai loro contributi, di cui agli articoli precedenti, anche quelli, ordinarî e straordinarî, di cui agli articoli 4 e 33 (parte seconda) e 34 della legge, dovuti dai medici, indicati nell'articolo 2 della legge stessa, sebbene i relativi posti regolarmente approvati siano vacanti, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendî dei medici inscritti alla Cassa, soltanto per le quote di annualità a loro carico durante il periodo di servizio effettivamente prestato.

Gli Enti predetti, per i medici di cui all'articolo 28 della legge, devono pagare i contributi personali, ordinarî e straordinarî, soltanto per coloro che si sono iscritti alla Cassa col diritto di rivalsa come al paragrafo precedente.

Art. 32.

I medici, indicati nell'articolo 2 (parte prima) della legge, regolarmente nominati dai Comuni e dalle Provincie, nonchè quelli dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione, devono corrispondere alla Cassa i loro contributi ordinarî, di cui all'articolo 4 della legge, nonchè gli straordinarî per un decennio, ai termini degli articoli 33 (parte seconda) e 34 della legge stessa, gli uni e gli altri a partire dalla data della relativa iscrizione.

Non sono obbligati ad inscriversi ed a pagare il proprio contributo alla Cassa, i medici predetti che abbiano uno stipendio complessivo minore di L. 300, salvo il caso che si avvalgano della facoltà concessa dall'ultimo inciso del citato articolo 2.

Art. 33.

I medici, indicati nell'articolo 28 della legge, regolarmente nominati dai Comuni e dalle Provincie, nonchè quelli dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione, qualora s'iscrivano volontariamente alla Cassa, devono corrispondere alla medesima i contributi come all'articolo precedente.

Per ottenere l'iscrizione alla Cassa, i medici predetti devono presentare al Consiglio provinciale sanitario analoga domanda con la firma autenticata dal Sindaco del Comune dove prestano servizio, oppure dal medico provinciale.

Art. 34.

I medici, indicati negli articoli 2 e 28 della legge, regolarmente nominati dagli Istituti di beneficenza, qualora s'iscrivano volontariamente alla Cassa-pensioni, devono corrispondere alla medesima, a partire dalla data della loro iscrizione, i contributi ordinarî, di cui all'articolo 4 della legge, e per un decennio anche gli straordinarî, di cui agli articoli 33 (parte seconda) e 34 della legge, come pure i contributi stabiliti dagli articoli 5 e 33 (parte prima) della legge stessa, per conto degli Istituti, quando questi non sieno iscritti alla Cassa.

Art. 35.

Nel caso di servizi prestati da un medico simultaneamente presso due o più Comuni od altri Enti, di cui all'articolo 1 della legge, riuniti o no in consorzio, i contributi ordinarî di cui all'articolo 4 della legge, nonchè quelli straordinarî dovuti al medico ai sensi degli articoli 33 (parte seconda) e 34 della legge, sono valutati in quote proporzionali agli stipendî pagati dai singoli Enti al medico stesso.

Art. 36.

Il servizio militare prestato dai medici, quando non abbia conferito diritto a pensione a carico dello Stato, sarà calcolato utile dalla Cassa-pensioni soltanto dal 1° gennaio 1899, purchè detti medici abbiano pagato, per mezzo dell'Amministrazione militare dalla quale dipendono, i contributi proprî e quelli che spetterebbero all'Ente, sia ordinarî che straordinarî, durante la permanenza sotto le armi.

Nel caso che detti medici si fossero trovati nell'impossibilità di eseguire tale pagamento nel corso di quel periodo di tempo, lo potranno effettuare rateamente, colla aggiunta degli interessi composti, entro i cinque anni successivi alla data della loro iscrizione alla Cassa.

Art. 37.

I medici, di cui all'articolo 29 della legge, se si varranno della facoltà concessa dall'articolo 28 della medesima per ottenere, agli effetti degli assegni di riposo, il riconoscimento da parte della Cassa-pensioni dei servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1899, nonchè degli anni trascorsi tra questa data e quella della propria iscrizione, dovranno corrispondere alla Cassa medesima, nel primo decennio in tante rate annuali anticipate, la somma complessiva dei contributi arretrati, ordinarî e straordinarî, a carico proprio e dell'Ente, accumulati dal 1° gennaio 1899 sino al giorno in cui i medici si iscrivono alla Cassa, coi relativi interessi composti e quote mutue.

Il pagamento dovrà essere effettuato per mezzo dell'Ente presso il quale detti medici avranno ripreso servizio, però senza obbligo di anticipazione da parte del medesimo.

Agli effetti del contributo straordinario di cui all'alinea degli articoli 33 e 34, la iscrizione dei medici predetti alla Cassa s'intende in tal caso avvenuta con decorrenza dal 1° gennaio 1899.

Art. 38.

I medici che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 36 della legge e che intendano di rimanere inscritti alla Cassa-pensioni, per completare il decennio di contributo prescritto dall'articolo 32 della legge stessa, dovranno presentare al Consiglio sanitario provinciale analoga domanda, autenticata dal Sindaco del Comune dove prestano servizio, ovvero dal medico provinciale, e corredata dal certificato medico di cui all'articolo 60 del presente Regolamento.

I medici stessi, non più tardi del mese di luglio dell'anno in cui deve farsi l'anticipazione, dovranno rimborsare l'Ente, presso il quale cessarono di prestare servizio, del contributo personale ordinario e straordinario necessario a completare il decennio anzidetto. In caso di inadempimento, il Comune potrà sospendere il pagamento d'ogni contributo ed il medico sarà dichiarato decaduto dai benefizi della Cassa, senza alcun diritto al rimborso dei contributi precedentemente pagati.

La dichiarazione di decadenza sarà pronunciata dal Consiglio permanente d'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ai termini dell'articolo 36 della legge, dopo avere accertato che il medico venne diffidato dall'Ente a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, delle conseguenze di mancato rimborso dei contributi. La dichiarazione predetta sarà comunicata al medico nel modo stabilito all'articolo 28 del presente Regolamento.

Art. 39.

I contributi di cui agli articoli precedenti sono dovuti per ogni anno:

1° dai Comuni, dalle Provincie, dagli Istituti di beneficenza eretti in Corpo morale nonchè dallo Stato per i medici che non hanno altrimenti diritto a pensione, per conto proprio e per ogni posto di medico, di cui al precedente articolo 16, anche se vacante, nella misura di L. 60 come contributo ordinario, e di L. 72 per un decennio come contributo straordinario;

2° dagli Enti surriferiti, per conto dei rispettivi medici inscritti alla Cassa, con diritto di rivalsa sul loro stipendio in ragione di L. 60 come contributo ordinario, nonchè di L. 72 per un decennio come contributo straordinario; oppure i maggiori contributi, ordinarî e straordinarî, di cui agli articoli 4 e 34 della legge, per i medici che siansi avvalsi delle facoltà concesse cogli articoli medesimi, nonchè le somme dovute dai medici a' sensi degli articoli 36, 37, 38 del presente Regolamento.

Art. 40.

Quando nasca controversia in ordine alla iscrizione alla Cassa ed al pagamento dei contributi, essa verrà risoluta con provvedimento definitivo, in via amministrativa, nel modo seguente:

a) con decreto del Prefetto della Provincia dove l'Ente ha sede, sentito il Consiglio di Prefettura e il Consiglio provinciale sanitario, quando la controversia sia fra Provincia, Comuni, Istituti di beneficenza della stessa Provincia, e medici relativi;

b) con decreto del Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore di sanità, in ogni altro caso.

Avverso questi provvedimenti, possono gli interessati ricorrere alla Sezione IV del Consiglio di Stato, od al Re, in via straordinaria, a mente degli articoli 24 e 12, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889.

Art. 41.

L'Amministrazione della Cassa-pensioni eseguirà, mediante ritenuta all'atto del pagamento di ciascuna rata mensile delle pensioni, la riscossione del contributo due per cento, prescritto dall'articolo 11 della legge, sulle pensioni conferite ai medici dalla Cassa medesima.

A tale scopo l'Amministrazione predetta provvede affinchè sui certificati d'inscrizione di dette pensioni, sui corrispondenti fogli di ruolo e sui relativi estratti, venga iscritto l'importo delle pensioni stesse e delle rispettive rate mensili, già depurato del contributo anzidetto.

CAPO II.
Liquidazione e riscossione dei contributi.

—

Art. 42.

I Consigli provinciali sanitari formano ogni anno nel mese di settembre, secondo le istruzioni e sui modelli stabiliti dall'Amministrazione della Cassa-pensioni, gli elenchi dei contributi dovuti dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato per conto proprio e dei rispettivi medici, comprendendovi anche i contributi da versarsi dai Comuni e dalle Provincie per conto degli Istituti di beneficenza e dei rispettivi medici, come al precedente articolo 26.

Art. 43.

Negli elenchi di cui all'articolo precedente, vengono liquidati, per ogni posto di medico inscritto alla Cassa-pensioni, i contributi ordinarî e straordinarî dovuti dagli Enti e dal medico, nella misura rispettivamente stabilita dagli articoli 4, 5, 33 e 34 della legge, anche se il posto sia vacante; e vengono pure ripartiti i contributi spettanti agli Enti consorziati, nonchè ai medici con servizio simultaneo presso più Enti, uniti o no in consorzio, analogamente alle disposizioni dell'articolo 30 (capoverso) e dell'articolo 35 del presente Regolamento.

Detti elenchi vengono dai Consigli provinciali sanitari trasmessi, prima del mese di gennaio dell'anno in cui si riferiscono, alla Cassa-pensioni, col contemporaneo invio dei relativi estratti agli interessati, e dei corrispondenti ruoli alle Delegazioni del Tesoro.

Art. 44.

L'Amministrazione della Cassa-pensioni curerà, col sussidio del Ministero dell'Interno, che negli elenchi sieno indicati tutti i posti di medico regolarmente istituiti presso gli Enti di cui all'articolo 1 della legge, nonchè i relativi medici.

Quando troverà negli elenchi stessi qualche omissione od errore, inviterà i Consigli provinciali sanitari a provvedere per le conseguenti rettifiche nei modi determinati al successivo articolo 51.

Art. 45.

Le Delegazioni del Tesoro consegnano i ruoli alle Sezioni della Regia Tesoreria provinciale ritirandone ricevuta, secondo il modello stabilito, che trasmettono immediatamente all'Amministrazione della Cassa.

Art. 46.

I contributi da versarsi dai Comuni e dalle Provincie per conto proprio, nonchè per conto degli Istituti di beneficenza e dei medici, sono pagabili una volta all'anno entro il mese di aprile; quelli dovuti dallo Stato, per conto proprio e dei medici in servizio governativo, sono pagabili a rate semestrali anticipate scadenti il primo luglio ed il primo gennaio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 47.

La riscossione dei contributi è invigilata dalle Intendenze di Finanza, che dovranno altresì curare il versamento a beneficio della Cassa-pensioni delle multe di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1898, n. 317, comprendendole nella contabilità speciale stabilita dall'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 48.

Eseguita dalla Sezione della Regia Tesoreria provinciale l'annotazione al ruolo degli importi riscossi, essa, nell'ultimo giorno

di ciascun mese fa l'estratto, in doppio esemplare, dei debitori morosi coll'importo dei contributi scaduti e non ancora versati, comprendendo in detto estratto l'elenco degli Enti e delle corrispondenti somme versate anticipatamente per contributi non ancora scaduti, e lo presenta alla Delegazione del Tesoro, la quale trasmette i due esemplari di detto estratto all'Intendenza di finanza per l'invio agli esattori degli ordini di ritenuta ai sensi dell'articolo 8 della legge.

L'Intendenza stessa trasmette quindi uno degli esemplari di detto estratto all'Amministrazione della Cassa con le opportune annotazioni.

Art. 49.

Nell'ultimo giorno di ciascun bimestre, la Sezione della Regia Tesoreria provinciale, compila e presenta, in unico esemplare, alla Delegazione del Tesoro, la situazione contabile bimestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti, con a corredo un elenco delle multe liquidate nell'ultimo bimestre.

Alla detta situazione saranno unite le matrici dei bollettari consunti nel bimestre.

La Delegazione del Tesoro trattiene le dette matrici dei bollettari per unirle a suo tempo al sottoconto giudiziale della Sezione di Regia Tesoreria provinciale, ed invia la situazione predetta, munita del suo visto, con a corredo l'elenco delle multe, all'Amministrazione della Cassa-pensioni.

Art. 50.

L'ultimo giorno di ogni mese, la Sezione della Regia Tesoreria provinciale converte tutte le somme riscosse, per contributi ed altre entrate della Cassa-pensioni, in un vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale, cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, e lo invia, per mezzo della Delegazione del Tesoro, all'Amministrazione della Cassa-pensioni.

Nel caso di mancanza di riscossioni, la Sezione anzidetta dovrà, per mezzo della Delegazione del Tesoro, darne pronto avviso all'Amministrazione della Cassa-pensioni.

Art. 51.

Quando occorra di fare qualche modificazione agli elenchi ed ai ruoli già approvati o per aggiunta di nuovi articoli o per aumento del contributo riguardo ad articoli che già vi figurano, si provvede colla formazione di elenchi e ruoli suppletivi, cui sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e ruoli principali.

Quando invece si riconosca doversi arrecare qualche diminuzione ai contributi già imposti, i Consigli provinciali sanitari compilano gli occorrenti fogli di detrazione che comunicano alla Cassa-pensioni, la quale, ove non trovi nulla da osservare, provvede al rimborso delle somme relative.

Art. 52.

Le somme portate dai ruoli suppletivi saranno pure versate in una sola volta nel modo seguente:

a) pei contributi degli anni precedenti, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passano in riscossione;

b) pei contributi dell'anno corrente, nel mese di aprile, se i ruoli in cui sono compresi saranno stati consegnati alla Sezione della Regia Tesoreria provinciale nei primi tre mesi dell'anno, o, se consegnati posteriormente, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passeranno in riscossione.

Art. 53.

Le Provincie ed i Comuni devono stanziare nei loro bilanci, come spesa obbligatoria, l'intiera somma che per l'anno dovranno versare alla Sezione della Regia Tesoreria provinciale pel contributo proprio e per quello dei medici, come pure per l'eventuale contributo degli Istituti di beneficenza e dei rispettivi medici, stanziando nella parte dell'entrata l'ammontare della ritenuta che potranno fare ai loro medici, ai sensi dell'articolo 7 della legge, nonchè l'ammontare delle somme da ricuperare, come al successivo articolo 9, dagli Istituti di beneficenza.

I prefetti e le Giunte provinciali amministrative invigilano a che siano fatti detti stanziamenti e siano spediti in tempo i relativi mandati; in caso di ritardo, osservate le formalità della legge comunale e provinciale, eseguiscono direttamente stanziamenti, ed ove occorra, senza pregiudizio di quanto è disposto dall'articolo 8 della legge sulla Cassa-pensioni, spediscono i mandati. Provvederanno anche, a mente della legge 17 luglio 1890, n. 6972, perchè dagli Istituti di beneficenza siano stanziate nei rispettivi bilanci le somme occorrenti per il rimborso dei contributi anticipati per essi dai Comuni e dalle Provincie.

TITOLO III.

DELLE PENSIONI E DELLE INDENNITÀ

Art. 54.

Il diritto al conseguimento della pensione, di cui agli articoli 13 lettera *a)* e 16 (parte prima) della legge, s'intende acquisito a partire dal 1° gennaio 1909, per tutti indistintamente i medici inscritti alla Cassa-pensioni, che abbiano raggiunti anni 24, mesi 6 e giorno uno, computabili in anni 25 di servizio giusta il penultimo alinea dell'articolo 15 della legge, purchè, trattandosi di medici di cui all'articolo 28 della legge stessa, abbiano contribuito alla Cassa almeno per 10 anni compiuti.

Il diritto al conseguimento della pensione di cui agli articoli 13 lettera *b)* e 16 (parte seconda) della legge, s'intende acquisito a partire dal 1° gennaio 1909, qualunque sia la durata del servizio, per tutti indistintamente i medici inscritti alla Cassa, che provino di essere divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni.

Il diritto al conseguimento delle indennità, nei casi previsti dall'articolo 14 della legge, s'intende acquisito a partire dal 1° gennaio 1909, per tutti indistintamente i medici inscritti alla Cassa, che abbiano un servizio utile come sopra di almeno 10 anni compiuti, purchè i medici stessi abbiano contribuito alla Cassa per un eguale periodo di tempo, ai sensi degli articoli 14 e 32 della legge.

Art. 55.

Saranno calcolati utili agli effetti dell'articolo precedente, per il conseguimento degli assegni di riposo, tutti gli anni di servizio, per i medici inscritti alla Cassa, indicati nell'articolo 2, della legge. Per quelli invece di cui al successivo articolo 28, sarà valutato il servizio anteriore al 1° gennaio 1899, per un periodo di tempo non superiore ai 15 anni, se prestato presso Enti che non abbiano Regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, od anche presso Enti i cui medici non si avvalsero dei rispettivi Regolamenti speciali per le pensioni; nonchè gli anni di servizio posteriore alla data della loro iscrizione alla Cassa-pensioni.

Per il computo dei servizi anzidetti sono necessarie le seguenti condizioni:

1° il conseguimento della laurea, escludendosi perciò qualsiasi servizio precedente alla data della stessa;

2° la nomina regolare, e cioè anche coll'approvazione o visto delle competenti autorità se così richiesto a forma di legge;

3° la percezione di stipendio a carico:

a) dei Comuni, delle Provincie, nonchè dello Stato per i medici da esso dipendenti senza diritto a pensione;

b) degli Istituti di beneficenza iscritti alla Cassa;

c) degli Istituti di beneficenza non iscritti alla Cassa, quando il medico abbia pagato oltre il contributo proprio anche quello dell'Istituto.

I servizi sanitari prestati dai medici di cui sopra, prima della loro iscrizione alla Cassa presso Comuni, Provincie ed Istituti di beneficenza, con Regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo alla data della promulgazione della legge, saranno cal-

colati utili agli effetti della pensione o dell'indennità, senza limitazione di tempo, col riparto però della pensione od indennità ai sensi dell'articolo 31 della legge.

Art. 56.

Il cumulo dei servizi sanitari prestati da un medico, anche alternativamente, presso gli Enti di cui all'articolo 1° della legge, ha luogo qualunque sia il tempo nel quale il medico stesso venga collocato a riposo e qualunque sia l'epoca in cui ciascuno di tali servizi venne prestato, tenuto conto del disposto degli articoli 32 e 37 della legge.

Il servizio militare prestato da un medico, quando non abbia conferito diritto a pensione a carico dello Stato, sarà calcolato utile alla Cassa-pensioni soltanto dal 1° gennaio 1899 e si cumulerà con i servizi sanitari di cui sopra, purchè il medico stesso abbia pagato il proprio contributo e quello dell'Ente pel periodo di tempo passato sotto le armi, nei modi stabiliti dal precedente articolo 36.

Saranno pure riconosciuti utili, agli effetti della pensione o della indennità, gli anni trascorsi tra il 1° gennaio 1899 e la data della iscrizione alla Cassa per i medici che si avvalgano della facoltà loro concessa dall'articolo 29 della legge; nonchè gli anni durante i quali i medici contemplati dal successivo articolo 36, continueranno ad essere inscritti alla Cassa per il compimento del decennio di contributo.

Art. 57.

Il medico che ritiene di aver diritto alla pensione od alla indennità ai termini degli articoli 13 e 17 della legge, dovrà inviare per mezzo del Sindaco, ovvero direttamente, motivata domanda al Consiglio sanitario della Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove risiede al tempo della presentazione della domanda medesima.

Tale domanda deve indicare il nome, il cognome, la qualità e la residenza del richiedente; deve essere sottoscritta dallo stesso, o da chi ne ha la legale rappresentanza, e precisare infine il luogo dove s'intende riscuotere l'assegno.

Quando il medico, alla data della presentazione della domanda, si trovi tuttora in attività e non sia intervenuto regolare provvedimento di cessazione definitiva dal servizio, la domanda stessa dev'essere vistata dal Sindaco, oppure dal medico provinciale, per l'autenticazione della firma del richiedente.

Il Sindaco od il medico richiedente, nell'inviare la domanda al Consiglio sanitario, dovrà darne avviso all'Amministrazione della Cassa.

Art. 58.

Alla domanda dei medici pel conseguimento della pensione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 della legge, dovranno essere uniti:

a) l'atto di nascita;

b) l'originale laurea di cui al precedente articolo 55;

c) uno stato nel quale si dovrà specificatamente indicare la qualità, l'interruzione e la durata dei servizi sanitari prestati, nonchè l'ammontare degli stipendi percetti;

d) gli atti di nomina, delle successive conferme, sospensioni, riassunzioni in servizio, licenziamenti o dimissioni dal servizio e tutti gli altri documenti che possano occorrere per comprovare i singoli servizi prestati.

Art. 59.

Alle domande dei medici per la liquidazione dell'indennità, oltre agli atti di cui all'articolo precedente, dovranno essere uniti a seconda dei casi:

1° un certificato medico, rilasciato dietro visita collegiale presieduta dal medico provinciale coll'intervento di due medici militari, nel quale sieno descritte, specificatamente, l'indole delle lesioni o della malattia, le cause che le produssero e le conseguenze che ne derivarono, e vi sia esplicitamente dichiarato se, a loro giudizio, in conseguenza di tali lesioni od infermità, il medico sia o meno divenuto inabile a prestare ulteriormente servizio;

2° il decreto di nomina del medico passato al servizio dello Stato, con diritto a pensione a carico del medesimo, a' sensi dell'articolo 14 della legge.

Art. 60.

Alle domande dei medici per la liquidazione della pensione di cui alla lettura *b*) dell'articolo 13 della legge, oltre agli atti di cui all'articolo 58 del presente Regolamento, dovranno essere uniti il certificato medico rilasciato come all'articolo precedente e quegli altri documenti necessari per comprovare:

a) la sussistenza del fatto al quale si attribuiscono le ferite o le infermità;

b) che il fatto medesimo riunisce in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuto a cagione delle funzioni di medico.

Su queste circostanze di fatto il Prefetto, eseguite le opportune indagini, stenderà dettagliato rapporto da inviarsi, insieme agli altri documenti, alla Cassa-pensioni per i successivi provvedimenti.

Art. 61.

I certificati medici di cui agli articoli precedenti dovranno essere rilasciati su richiesta del Consiglio provinciale sanitario.

I sanitari chiamati al rilascio del certificato devono attenersi alle norme stabilite dal Regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 62.

A tenore dell'articolo 19, n. 3, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, le domande per il conseguimento delle pensioni e delle indennità, nonchè quelle dei medici che intendano valersi delle facoltà concesse dagli articoli 15, 29 e 36 della legge, devono essere redatte su carta da bollo da centesimi cinquanta.

Invece i documenti che si uniscono alle domande suddette sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire, a' sensi dell'articolo 22, n. 26, dello stesso testo unico.

Art. 63.

Gli atti di nascita, a' termini dell'articolo 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, debbono essere legalizzati dal Presidente del Tribunale, se sono rilasciati dagli ufficiali di stato civile, e dalle Curie vescovili rispettive, se rilasciati dalle autorità parrocchiali.

Art. 64.

Gli atti di nascita devono essere prodotti per copia autentica o per estratto dagli originali registri dello stato civile.

Non sono ammessi come equipollenti i certificati desunti dai registri di anagrafe.

Art. 65.

La legalizzazione degli atti, di cui agli articoli precedenti, sarà eseguita gratuitamente a' sensi del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con R. decreto 13 settembre 1874, n. 2086.

Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, devono essere legalizzati giusta il n. 43 della suddetta tabella.

Art. 66.

Alla mancanza di documenti originali comprovanti le lauree, le nomine, le successive conferme, i licenziamenti e le dimissioni, nonchè i servizi prestati, non si può supplire con attestazioni private.

Si ammetterà la presentazione dei documenti equipollenti quando, per causa debitamente comprovata, sia reso impossibile di ottenere la copia autentica dei documenti originali.

Art. 67.

I Consigli sanitari che, a' termini dell'articolo 25 della legge, ricevono domande per la liquidazione di pensione o di indennità, devono, agli effetti dell'articolo 21 della legge stessa, segnare sulle medesime la data della presentazione, darne a loro volta immediato avviso alla Cassa-pensioni, e quindi accertare e provvedere, con la massima sollecitudine, che sieno corredate di tutti i documenti richiesti, che questi confrontino esattamente con le risultanze del registro di cui all'articolo 83 del presente Regolamento, e poscia inviarle alla Cassa con tutti i documenti, le notizie ed osservazioni che fossero giudicate opportune e con a corredo una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce al medico che domanda l'assegno.

Art. 68.

La Cassa-pensioni, cui, per effetto dell' articolo 25 della legge, compete la liquidazione delle pensioni e delle indennità, accerterà che sia completa la documentazione delle domande pervenutele, e, dove occorra, richiamerà d' ufficio i titoli e le giustificazioni mancanti e tutti quegli schiarimenti che giudicherà necessarî.

Quando, per comprovate ragioni di forza maggiore, non sia possibile accertare la regolarità dei servizî prestati dai medici che domandano l'assegno, mediante la presentazione degli atti indicati alla lettera *d*) dell'articolo 58 del presente Regolamento, la Cassa potrà richiamare, per visione, dagli Enti interessati, gli originali mandati di pagamento e le relative quietanze, conti consuntivi od altri registri contabili, da cui sia dato constatare i precisi periodi di tempo durante i quali i medici anzidetti percepirono lo stipendio in tale loro qualità.

Art. 69.

La deliberazione del Consiglio d' Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, che, ai termini dell'articolo 25 della legge, conferisce la pensione o l' indennità, dovrà esprimerne le ragioni e indicare nel primo caso la decorrenza della pensione.

In esecuzione della deliberazione anzidetta, la Cassa-pensioni emetterà apposito motivato decreto per conferimento di pensione o d'indennità, da consegnarsi alla parte per mezzo del Sindaco del Comune designato per la riscossione dell'assegno.

Il Sindaco se ne farà rilasciare ricevuta dall'interessato, legalizzandone la firma, e la trasmetterà alla Cassa per mezzo della Prefettura, che autenticherà la firma del Sindaco.

Art. 70.

Quando il Consiglio d'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti deliberi non competere pensione o indennità, un estratto della relativa deliberazione motivata sarà comunicato alla parte nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 71.

Quando sieno divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa-pensioni provvederà nel modo e con le formalità indicate nel precedente articolo 69 alla restituzione dei documenti presentati a corredo delle domande di pensione od indennità, ad eccezione però di quelli rilasciati in copia ad esclusivo uso della Cassa, degli atti di nascita e degli stati di servizio, che devono restare uniti alle domande stesse.

Art. 72.

Qualora la pensione o l' indennità conferita vada ripartita fra la Cassa-pensioni e gli Enti, di cui all'articolo 1 della legge, in virtù degli articoli 16 e 31 della legge stessa, un estratto della relativa deliberazione di conferimento dovrà essere fatto consegnare dalla Cassa agli Enti medesimi, per ogni effetto legale, a mezzo del Consiglio provinciale sanitario, che se ne farà rilasciare ricevuta da trasmettersi alla Cassa medesima.

Art. 73.

I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità, o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti (Segreteria delle Sezioni riunite), nel termine di novanta giorni a decorrere da quello in cui avviene la consegna della deliberazione o del decreto impugnato. Questo termine decorre per la Cassa-pensioni dalla data della deliberazione.

Il procedimento, in caso di ricorso, è stabilito dal Regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal R. decreto 12 maggio 1864, n. 1777.

Quando il ricorso sia presentato dall'Amministrazione della Cassa, questa dovrà farlo notificare alla parte, cui dovranno pure essere notificate le conclusioni del Procuratore generale della Corte dei conti, e il decreto col quale viene fissata l'udienza per la discussione della causa.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini della legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 74.

Allorchè si tratti di pensioni miste, cioè dovute dalla Cassa-pensioni in concorso di uno o più Enti, il medico o gli Enti che ricorrono, devono reciprocamente notificarsi tanto il ricorso quanto le comparse di risposta e il decreto di fissazione d'udienza emesso dal Presidente della Corte dei conti.

Art. 75.

La Procura Generale della Corte dei conti, allorchè riceve i ricorsi, di cui nell'articolo precedente, li comunica all'Amministrazione della Cassa-pensioni, la quale è tenuta a dare tutti quei documenti e quelle notizie che alla Procura stessa possano occorrere per le sue conclusioni.

Qualora tali conclusioni fossero, anche in parte, contrarie alla Cassa, saranno a questa comunicate per porla in grado di presentare le eventuali deduzioni.

Alla Cassa medesima sarà pure comunicato il giorno pel quale è stata fissata la discussione della causa alle sezioni riunite della Corte dei conti, perchè, ove lo creda opportuno, possa intervenirvi a mezzo della Regia Avvocatura erariale, o di un suo funzionario; avvertendosi che nel caso di costituzione in giudizio e di comparse conclusionali nell'interesse della Cassa, dovranno essere regolarmente notificati alle parti in giudizio gli atti relativi.

Le decisioni della Corte saranno sempre comunicate alla Cassa-pensioni.

Art. 76.

Gli elenchi delle pensioni e delle indennità assegnate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno.

Un estratto di detti elenchi sarà trasmesso ai Consigli provinciali sanitari per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'articolo 83 del presente Regolamento, nel quale dovrà essere altresì presa nota delle deliberazioni negative emesse dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Art. 77.

Per il computo degli interessi e sconti, contemplati dall'articolo 20 della legge e dall'articolo 37 del presente Regolamento, i contributi annuali saranno ritenuti come se fossero pagati in fine d'anno, ed il saggio relativo sarà uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Art. 78.

Il Pubblico Ministero presso l'autorità giudiziaria che abbia pronunziato contro un medico condanna per alcuno dei reati previsti agli articoli 19 o 20 della legge, trasmetterà all'Amministrazione della Cassa-pensioni copia della sentenza di condanna.

Art. 79.

Nel caso di riabilitazione del condannato di cui all'articolo 19 della legge, il riabilitato, che non abbia ancora ottenuta la liquidazione della pensione, dovrà unire alla domanda il decreto di riabilitazione insieme agli altri documenti richiesti dal presente Regolamento.

Il decreto di riabilitazione dovrà essere unito anche alla domanda che occorre al riabilitato di presentare all'Amministrazione della Cassa per ottenere di essere ripristinato nel godimento della pensione.

Art. 80.

Quando all'atto della liquidazione della pensione o dell'indennità fosse per risultare che qualche medico già iscritto alla Cassa non fu gravato del contributo suo personale per una parte del servizio prestato, si provvederà agli effetti degli articoli 14, 15 e 32 della legge, al ricupero integrale di tale contributo mediante ritenuta sulle prime rate della pensione o sull'importo della indennità.

In egual modo potrà l'Amministrazione della Cassa provvedere al ricupero del contributo complessivo di cui agli articoli 15 e 29 della legge, e rispettivamente a'sensi degli articoli 36 e 37 del presente Regolamento.

Art. 81.

Il pagamento delle pensioni sarà eseguito in rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Le frazioni di centesimo, che alla liquidazione risultassero dovute per ogni rata, saranno trascurate.

Art. 82.

Al pagamento delle pensioni sarà provveduto con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni dello Stato.

L'Amministrazione della Cassa-pensioni provvederà, con apposite istruzioni, per l'applicazione alla Cassa stessa delle norme surriferite, con quelle modificazioni che saranno richieste dalla specialità del servizio.

Con dette istruzioni saranno anche stabiliti i modelli dei registri da tenersi tanto presso l'Amministrazione che dalle Delegazioni del Tesoro, e dalle sezioni della Regia Tesoreria provinciale, nonchè le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni da farsi dall'Amministrazione centrale alle provinciali e da queste a quella.

Art. 83.

Sarà istituito presso ciascun Consiglio provinciale sanitario un registro generale nel quale, distintamente per ogni medico iscritto alla Cassa-pensioni, esistente nella Provincia, sarà preso nota di tutti gli atti di stato civile, della laurea, delle nomine, conferme, sospensioni, richiami in servizio, licenziamenti od altro, che valga a stabilire la circostanziata storia dei singoli servizi sanitari di ciascun iscritto.

I Consigli provinciali sanitari faranno constare della seguita iscrizione nel registro sopra ciascun atto, del quale conserveranno l'originale o la copia autentica in apposito e separato fascicolo per ciascun iscritto.

Nel registro stesso saranno annotate anche le sentenze di condanna, di cui all'articolo 78 del presente Regolamento, le copie delle quali saranno all'uopo trasmesse dalla Cassa-pensioni ai Consigli sanitari, nonchè le assegnazioni delle pensioni o delle indennità liquidate, e le deliberazioni colle quali dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti non fossero state accolte le relative domande.

Quando un medico si trasferisca da una ad altra Provincia, il Consiglio sanitario di quest'ultima dovrà richiedere a quello della Provincia in cui il medico prima esercitava, una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce al medico stesso, nonchè tutti gli atti raccolti nel fascicolo di cui nel primo alinea del presente articolo, e con la scorta di tali documenti inizierà nel suo registro le annotazioni relative e formerà il nuovo fascicolo.

La Cassa-pensioni curerà la regolare tenuta del registro in parola e dei relativi fascicoli.

TITOLO IV.

BILANCIO TECNICO E STATISTICA DEI MEDICI

Art. 84.

Ogni quinquennio sarà compilato il bilancio tecnico della Cassa-pensioni in base ad un censimento:

a) dei medici iscritti alla Cassa, in attività di servizio presso gli Enti di cui all'articolo 1 della legge;

b) dei medici pensionati dalla Cassa.

Nel censimento dei medici in attività di servizio verranno raccolte le notizie relative all'età, alla data della laurea, alla serie dei servizi prestati, nonchè le notizie riguardanti lo stato civile, la famiglia del medico e lo stipendio.

Per i medici pensionati si raccoglieranno le notizie riguardanti l'età, la data di liquidazione della pensione ed il suo ammontare, lo stato civile e la famiglia di ciascun pensionato.

Art. 85.

Al termine di ciascun anno verranno introdotti nell'ultimo bilancio tecnico i mutamenti corrispondenti al movimento annuale dei medici iscritti alla Cassa-pensioni ed al loro stato civile, riguardante:

a) gl'ingressi in servizio utile per la pensione;

b) i reingressi dopo una interruzione di servizio;

c) l'ingresso alla Cassa per opzione;

d) l'eliminazione per collocamento a riposo, per dimissione, per morte o per altre cause.

Le notizie indicate verranno segnate in apposite schede.

Consimile statistica verrà fatta annualmente per i pensionati.

Si distingueranno i pensionati in ciascun anno da quelli ripristinati nel godimento della pensione e da coloro che cesseranno di goderla per condanna penale o che sieno morti.

Alla fine di ciascun anno si raccoglieranno anche le notizie statistiche relative ai medici ed agli agenti soggetti alla Cassa-pensioni.

Art. 86

Le ricerche statistiche di cui ai due articoli precedenti, oltre alla compilazione dei bilanci tecnici quinquennali, serviranno a preparare le tavole di eliminazione e di sopravvivenza dei medici in attività di servizio od in pensione, per lo studio delle eventuali riforme della legge sulla Cassa-pensioni.

Art. 87.

Nel bilancio tecnico e nei successivi aggiornamenti si terranno ripartite:

a) la riserva matematica dei medici in attività di servizio o pensionati;

b) la riserva di garanzia costituita dalla eccedenza attiva risultante, sino al limite di un decimo della riserva matematica;

c) il fondo di utili da costituirsi a vantaggio dei medici inscritti alla Cassa-pensioni, quando sia raggiunto il limite della riserva di garanzia.

Art. 88.

I risultati del bilancio tecnico e delle relative osservazioni statistiche verranno pubblicati nella relazione e rendiconto consuntivo della Cassa-pensioni, dopo che i risultati stessi saranno stati approvati dalla Commissione tecnica, la quale, in base ad essi, provvederà ai sensi dell'articolo 24 della legge.

Art. 89.

Un casellario a schede individuali per tutti i medici inscritti alla Cassa-pensioni e per i pensionati, comprenderà le notizie che si raccolgono tanto con i censimenti quinquennali, quanto col movimento annuo.

Art. 90.

Alla data di ciascuna situazione patrimoniale della Cassa-pensioni verrà eseguita la capitalizzazione delle pensioni vigenti e delle spese di amministrazione, in base alla tavola di sopravvivenza ed al saggio d'interesse adottati nel calcolo della tabella delle liquidazioni.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
PELLOUX.

Il Ministro del Tesoro
VACCHELLI.

Il Ministro delle Finanze
CARCANO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di « Exequatur ».

Sua Maestà il Re, nelle udienze del 2, 12 e 16 marzo 1899, si è degnato di accordare il Sovrano *Exequatur* ai signori:

Da Silva Lessa Paranhos Gioacchino, console del Brasile a Milano.

Polano Giovanni Antonio, vice console della repubblica del Perù a Sassari.

Caputi Giovanni, console di Grecia a Bari.

Disposizioni *riguardanti il Personale e gli Uffici dipendenti:*

Personale degli interpreti di 1ª categoria.

Con Regi decreti del 24 febbraio 1899:

De Gubernatis nob. comm. Enrico, console generale di 1ª classe a Beirut, trasferito a Corfù.

Machiavelli nob. cav. Giov. Battista, console generale di 2ª classe a Tunisi, collocato a disposizione del Ministero.

Solimbergo comm. Giuseppe, nominato console generale di 2ª classe e destinato a Montreal.

Bottesini cav. Archimede, console di 1ª classe a Smirne, trasferito a Tunisi con patente di console generale.

Pirrone cav. Giuseppe, console di 1ª classe a Bogotà, trasferito a Lima con patente di console generale e con lettere credenziali d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Vitto cav. Enrico, console di 1ª classe ad Aleppo, trasferito a Beirut con patente di console generale.

Con Regi decreti del 5 febbraio 1899:

Francisci conte Edoardo, console di 2ª classe già destinato all'Avana, destinato invece a Cordoba.

Pio di Savoja (dei principi) nob. Gherardo, vice console di 1ª classe a Cordoba, destinato a reggere, con patente di console, il Regio Consolato a Florianopolis.

Con Regi decreti del 9 e 19 marzo 1899:

Litta Modignani (dei marchesi) nob. Francesco, accettate le offerte sue dimissioni dal posto di vice console di 1ª classe e conferitogli il titolo onorario di Regio Console.

Con decreto Ministeriale del 19 marzo 1899:

Ancarano Alfredo, vice console di 3ª classe a Santos, trasferito al Parà.

Con R. decreto del 24 febbraio 1899:

Gazzurelli Adelchi, vice console di 3ª classe a Trieste, collocato a disposizione del Ministero.

Con decreto Ministeriale del 27 febbraio 1899:

Centurione Giulio Ludovico, vice console di 3ª classe, confermato a Trieste.

Uffizi.

Con decreto Ministeriale del 27 febbraio 1899:

Saragozza. Soppressa l'Agenzia consolare dipendente da Madrid.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Con Regio decreto del 19 marzo 1899, l'Associazione Generale di Mutuo Soccorso di Induno Olona, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno fattale dal signor cav. ing. Giacinto Bianchi, con atto pubblico in data 23 ottobre 1898, rogato Zanzi.

Notificazione.

Con decreto del 6 aprile 1899, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Cremona, in data del marzo 1899, ha imposto ai proprietari dei Comuni di Cascine Gandini, Vailate, Agnadello, Capralba e Sergnano (Cremona) la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla cocciniglia (*Diaspis pentagona*).

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO – DIVISIONE I – SEZIONE III.

Trasferimento di privativa industriale N. 1929.

Per gli effetti dell'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Apparecchio per la manovra degli scambi, azionabile dalla carrozza, specialmente per binari di tramvie », registrata in questo Ministero al nome del sig. Leo Braun già a Berlino ed ora a Wiesbaden (Germania), come da attestato delli 20 ottobre 1897, n. 45751 di Registro Generale, fu trasferita per intiero alla Phoenix actien- gesellschaft Für Bergbau und Hüttenbetrieb, a Laar (Germania), in forza di atto di cessione firmato dal cedente in Wiesbaden, addì 26 novembre 1898, alla presenza del notaio Franz Eber e dal Direttore della Società cessionaria, sig. Servaes A, in Colonia, avanti a quel Console Generale d'Italia, addì 16 dicembre 1898, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma il giorno 2 gennaio 1899 al n. 6472, vol. 144 ser 1ª, atti privati, e presentato pel visto a quest'Ufficio speciale della Proprietà Indutriale addì 3 gennaio 1899, ore 16,20.

Roma, l' 11 aprile 1899.

Il Direttore Capo della I Divisione
GRISOLIA.

R. ISPETTORATO GENERALE PER

PROSPETTO DEI PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI DELLE STRADE FERRATE COSTITUENTI LE RETI PRINCIPALI MEDITER-
IN CONFRONTO CON QUELLI DEL CORRISPONDENTE

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Esercizio finanziario 1898-99				Esercizio finanziario 1897-98			Differenze dell'esercizio 1898-99 in confronto del 1897-98	
	Prodotto previsto	Prodotti approssimativi			Prodotti definitivi				
		del mese di febbraio 1899	dei mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 28 febbraio 1899	del mese di febbraio 1898	dei mesi precedenti	TOTALE al 28 febbraio 1898	in più	in meno
Prodotti delle									
RETE MEDITERRANEA									
Viaggiatori	50,100,000	3,456,738	30,661,487	34,118,225	3,386,855	28,913,014	32,299,899	1,818,326	—
Trasporti a G. V.	10,450,000	783,430	6,045,468	6,828,898	691,670	5,854,481	6,546,151	282,747	—
» a P. V. accelerata	4,900,000	302,000	3,196,985	3,498,985	283,201	2,813,960	3,097,161	401,824	—
» a P. V.	65,000,000	5,470,000	38,576,803	44,046,803	4,798,519	36,877,929	41,676,448	2,370,355	—
Prodotti fuori traffico	1,000,000	59,669	573,580	633,249	59,669	573,580	633,249	—	—
TOTALE	131,450,000	10,071,837	79,054,323	89,126,160	9,219,914	75,032,994	84,252,908	4,873,252	—
Partecipazione dello Stato	36,150,000	2,769,755	21,739,939	24,509,694	2,535,476	20,634,072	23,169,548	1,340,146	—
RETE ADRIATICA									
Viaggiatori	40,900,000	2,513,238	23,644,103	26,157,341	2,450,322	23,378,241	25,828,563	328,778	—
Trasporti a G. V.	6,850,000	611,689	5,247,007	5,858,696	538,726	5,165,800	5,704,526	154,170	—
» a P. V. accelerata	7,250,000	345,574	6,117,339	6,462,913	184,187	5,298,106	5,482,293	980,620	—
» a P. V.	51,000,000	3,812,456	33,605,113	37,417,569	3,611,512	31,217,748	34,829,260	2,588,309	—
Prodotti fuori traffico	500,000	35,871	256,768	292,639	35,970	275,816	311,786	—	19,147
TOTALE	106,500,000	7,318,828	68,870,330	76,189,158	6,820,717	65,335,711	72,156,428	4,032,730	—
Partecipazione dello Stato	29,101,000	2,012,678	18,939,341	20,952,019	1,875,697	17,967,321	19,843,018	1,109,001	—
Prodotti delle Reti secondarie.									
Mediterranea	5,076,000	363,419	3,329,199	3,692,618	315,108	3,433,493	3,748,601	—	55,983
Adriatica	8,317,800	591,878	5,278,234	5,870,112	503,771	4,953,891	5,457,662	412,450	—
Sicula	2,318,400	178,931	1,403,495	1,582,426	172,544	1,306,950	1,479,494	102,932	—
TOTALE	15,712,200	1,134,228	10,010,928	11,145,156	991,423	9,694,334	10,685,757	459,399	—
Prodotto spettante allo Stato al netto della quota devoluta ai fondi di previdenza in ragione del 10 % per le Reti Mediterranea ed Adriatica, e del 15 % per la Sicula	14,000,000	1,011,858	8,939,661	9,951,519	883,653	8,650,552	9,543,205	408,314	—

Per l'Ispettore Capo, Direttore della Divisione
G. ROMANELLI.

L'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE

RANEA, ADRIATICA E SICULA E DELLE ALTRE FERROVIE DEL REGNO DAL 1° LUGLIO 1898 AL 28 FEBBRAIO 1899
PERIODO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1897-98.

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Esercizio finanziario 1898-99				Esercizio finanziario 1897-98			Differenze dell'esercizio 1898-99 in confronto del 1897-98	
	Prodotto previsto	Prodotti approssimativi			Prodotti definitivi				
		del mese di febbraio 1899	dei mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 28 febbraio 1899	del mese di febbraio 1898	dei mesi precedenti	TOTALE al 28 febbraio 1898	in più	in meno

Reti principali.

RETE SICULA

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Prodotto previsto	del mese di febbraio 1899	dei mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 28 febbraio 1899	del mese di febbraio 1898	dei mesi precedenti	TOTALE al 28 febbraio 1898	in più	in meno
Viaggiatori	3,230,000	228,862	1,925,539	2,154,401	221,210	1,888,481	2,109,691	44,710	—
Trasporti a G V. . . .	450,000	30,671	271,109	301,780	31,514	275,937	307,451	—	5,671
» a P. V. accelerata .	270,000	65,851	159,250	225,104	56,375	131,327	187,702	37,402	—
» a P. V. . . .	4,300,000	301,708	2,792,833	3,097,541	267,800	2,697,550	2,965,350	132,191	—
Prodotti fuori traffico .	50,000	7,096	37,901	44,997	4,896	31,148	36,044	8,953	—
TOTALE . . .	8,300,000	637,191	5,186,632	5,823,823	581,795	5,024,443	5,606,238	217,585	—
Partecipazione dello Stato	249,000	19,116	155,599	174,715	17,454	150,733	168,187	6,528	—

RETI PRINCIPALI RIUNITE
(MEDITERRANEA, ADRIATICA e SICULA).

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Prodotto previsto	del mese di febbraio 1899	dei mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 28 febbraio 1899	del mese di febbraio 1898	dei mesi precedenti	TOTALE al 28 febbraio 1898	in più	in meno
Viaggiatori	94,230,000	6,198,838	56,231,129	62,429,967	6,058,387	54,179,766	60,238,153	2,191,814	—
Trasporti a G. V. . . .	17,750,000	1,425,790	11,563,584	12,989,374	1,261,910	11,296,218	12,558,128	431,246	—
» a P. V. accelerata .	12,420,000	713,428	9,473,574	10,187,002	523,763	8,243,393	8,767,156	1,420,846	—
» a P. V . . .	120,300,000	9,587,164	74,974,749	84,561,913	8,677,831	70,793,227	79,471,058	5,090,855	—
Prodotti fuori traffico .	1,550,000	102,636	868,249	970,885	100,535	880,544	981,079	—	10,194
TOTALE . .	246,250,000	18,027,856	153,111,285	171,139,141	16,622,426	145,393,148	162,015,574	9,124,567	—
Partecipazione dello Stato	65,500,000	4,801,549	40,834,879	45,636,428	4,428,627	38,752,126	43,180,753	2,455,675	—

Prodotti della Navigazione attraverso lo Stretto di Messina.

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Prodotto previsto	del mese di febbraio 1899	dei mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 28 febbraio 1899	del mese di febbraio 1898	dei mesi precedenti	TOTALE al 28 febbraio 1898	in più	in meno
Prodotti	128,500	14,553	95,070	109,623	14,831	96,406	111,237	—	1,614
Partecipazione dello Stato	45,000	5,094	33,275	38,369	5,191	33,743	38,934	—	565

Prodotti delle Ferrovie diverse.

INDICAZIONE DEI PRODOTTI	Prodotto previsto	del mese di febbraio 1899	dei mesi precedenti in cifre rettificate	TOTALE al 28 febbraio 1899	del mese di febbraio 1898	dei mesi precedenti	TOTALE al 28 febbraio 1898	in più	in meno
Prodotti	—	1,221,839	10,775,789	11,997,628	1,075,142	10,124,650	11,199,792	797,836	—

Visto — *L' Ispettore Generale*
TEDESCO.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1041937 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 370 annue, al nome di Gallotti *Amalia* di Antonio, moglie legalmente separata di Mazzadi Antonio di Catterino, domiciliata in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gallotti *Maria-Antonia-Amalia* di Antonio, moglie etc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 aprile 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 13 aprile, a lire 107,58.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

12 aprile 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato	5 % *lordo*	101,97 7/8	99,97 7/8
	4 1/2 % *netto*	111,33 1/8	110,20 5/8
	4 % *netto*	101,63 1/2	99.63 1/2
	3 % *lordo*	63,08 3/8	61.88 3/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Novoje Wremja*, di Pietroburgo, pubblica qualche cenno sui progetti che la Russia presenterà alla Conferenza per il disarmo. La Russia, dice il *Wremja*, è ben lontana dal riporre speranze esagerate nella Conferenza. Le sue proposte saranno modeste e, in conseguenza, forse praticabili. Esse hanno per oggetto unicamente la limitazione del numero degli scontri armati e la mitigazione degli orrori della guerra. I rappresentanti russi si adopereranno perchè le norme esistenti nel diritto internazionale per la mitigazione degli orrori della guerra, ricevano una forma più precisa. In Russia non si è pensato affatto alla creazione di un tribunale arbitrale, perchè un disarmo completo è, per ora, una chimera.

In quanto ai risultati della Conferenza, la Russia è perfettamente tranquilla, però che, qualunque siano questi risultati, il fatto solo che il Sovrano del più potente Stato militare del mondo invita i popoli ad una pace eterna, basterà ad affrettare il compimento dei disegni pacifici dello Czar.

* * *

Giorni sono fu fatto cenno dal telegrafo di una proposta fatta dalle autorità inglesi a Candia e che aveva per oggetto di assimilare la città e il distretto di questo nome alla città ed al distretto di La Canea dal punto di vista dell'occupazione mista, cioè a dire, di far occupare Candia da truppe appartenenti alle quattro Potenze.

Le ragioni che hanno suggerita questa proposta, erano:

1° le voci strane che correvano sui procedimenti degli inglesi a Candia e sulla loro condotta verso i mussulmani ed i cristiani; gli inglesi volevano con ciò dimostrare la loro buona fede e sincerità e rimuovere, con una occupazione mista, ogni pretesto a voci siffatte;

2° le difficoltà che gli inglesi incontravano nel ristabilimento completo dell'ordine, e nel funzionamento regolare del nuovo ordine di cose — difficoltà che li facevano apparire come incapaci di fare a Candia ciò che francesi, russi ed italiani avevano compiuto, con tanta prontezza e con pieno successo, nei distretti sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione.

Il Principe Giorgio non volendo pronunciarsi in ultima istanza, su questa proposta, ha sottoposto la questione alle autorità militari delle tre altre Potenze, le quali la respinsero allegando che il frazionamento delle truppe poste sotto i loro ordini presenterebbe degli inconvenienti nel governo dei tre distretti e richiederebbe un aumento di spese per il mantenimento ed il vettovagliamento delle truppe.

* * *

Ecco gli Stati che furono invitati a prender parte alla Conferenza, per il disarmo, che si riunirà all'Aja il 18 maggio:

Russia, Svezia e Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria-Ungheria, Serbia, Rumenia, Montenegro, Turchia, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Svizzera, Stati-Uniti dell'America del Nord, Siam, Persia, China e Giappone.

* * *

Il *Temps* ha per telegrafo da Madrid, in data 10 aprile:

La presenza ed i movimenti di don Jaime, figlio di don Carlos, alla frontiera hanno prodotto una certa impressione in Spagna, tanto più che gli agenti consolari spagnuoli segnalano la partenza di parecchi autorevoli carlisti verso varî punti dei Pirenei. Il ministro della guerra ha ordinato ai capitani generali di Valenza, della Catalogna, dell'Aragonia e delle provincie basche di raddoppiare di vigilanza e di aumentare le forze nelle regioni ove più si agitano i partigiani del Pretendente.

Il signor Silvela ed il duca di Tetuan hanno stipulato un patto elettorale che assicurerà l'elezione dei membri di questo gruppo che si propone di conservare la sua libertà d'azione alle Cortes.

Ieri sono stati eletti in tutto il Regno i membri degli uffici incaricati di presiedere, domenica prossima, allo scrutinio per l'elezione dei deputati. Gli amici del Governo hanno ottenuto, da per tutto, la maggioranza, però i repubblicani ed i liberali disporranno di minoranze rispettabili. I Prefetti segnalano una grande indifferenza nel Corpo elettorale; in otto Provincie gli uffici non hanno potuto costituirsi per mancanza di elettori. Si prevede che riesciranno 260 deputati ministeriali e 140 dell'opposizione.

Il viaggio delle LL. MM. in Sardegna

(*Dai dispacci dell'*Agenzia Stefani)

Cagliari, 12.

Appena il *Savoia* si ancorò nel porto, il capitano di vascello Cordier, Capo dello Stato Maggiore della Squadra francese, si recò, sopra una lancia a vapore

del *Brennus*, a bordo del *yacht* Reale a portare a S. M. il Re Umberto il saluto del Governo della Repubblica francese.

— L'Arcivescovo, Mons. Serci, impartì la benedizione al Re ed alla Regina, quando le LL. MM. sbarcarono dal *Savoia*.

Quindi il Re, seguito dal Presidente del Consiglio, on. Pelloux, dal Generale Rogier, Comandante militare dell'isola e dal Sindaco, comm. Baccaredda, passò in rivista la compagnia d'onore, gli Ufficiali a riposo, i Veterani, la Società del tiro a segno e le Associazioni, intrattenendosi a discorrere specialmente coi Reduci delle patrie battaglie e cogli studenti del Circolo universitario.

Al passaggio del Corteo Reale, anche gli alunni del Seminario erano schierati colle altre Scuole ed applaudirono calorosamente le LL. MM.

— L'imponente dimostrazione dinnanzi al Palazzo Reale è continuata insistente. Le LL. MM. si presentarono al balcone altre due volte, rimanendovi alcuni minuti.

Oggi, alle ore 15, le LL. MM. riceveranno gli on. senatori, gli on. deputati e le autorità.

L'animazione nelle vie è indescrivibile. In certi punti la circolazione è difficile.

— Alle ore 15 è incominciato alla Reggia il ricevimento delle autorità.

Stasera vi sarà una serenata mandolinistica sotto il Palazzo Reale.

Domani S. M. il Re porrà la prima prietra del Palazzo comunale.

— All'arrivo delle LL. MM. si trovavano nel padiglione Reale l'on. senatore Parpaglia e gli on. deputati Cocco-Ortu, Cao-Pinna, Campus-Serra, Carboni-Boj, Solinas Apostoli, Merello e Castoldi.

— Domattina S. M. il Re riceverà il Vice-Ammiraglio Fournier, Comandante della squadra francese, il quale consegnerà a S. M. una lettera del Presidente della Repubblica, Loubet.

— Alle ore 18,20 il Re e la Regina uscirono in vettura scoperta, percorrendo le principali vie della città.

Le LL. MM. furono dappertutto calorosamente acclamate dalla popolazione.

— Le LL. MM. ritornarono alla Reggia alle ore 19,30, dopo aver percorso le principali vie, ovunque freneticamente acclamate.

Nella via Roma, ove suonava il concerto civico, fu chiesta la Marcia Reale, che fu acclamatissima.

La vettura Reale procedeva a stento, circondata dalla folla plaudente.

— Stasera ha avuto luogo la serenata mandolinistica avanti al Palazzo Reale. Vi assistette una folla immensa che acclamò entusiasticamente i Sovrani, i quali si affacciarono ripetute volte al balcone, trattenendovisi a lungo.

Fu suonata replicatamente la Marcia Reale fra incessanti ovazioni.

L'animazione nelle vie è indescrivibile. Le case private e gli edefici pubblici sono illuminati.

Cagliari, 13.

Alle ore 9,30 le LL. MM. il Re e la Regina si recarono, a piedi, alla rivista del presidio sulla spianata del Buon Cammino, malgrado la pioggia dirotta.

Accompagnavano le LL. MM. il Presidente del Consiglio, on. Generale Pelloux, il Primo aiutante di campo Generale, Generale Ponzio-Vaglia, gli aiutanti di campo, generale Avogadro di Quinto, Capitano di corvetta d'Avanzo e Colonnello Pallavicino, il Generale Rogier, comandante la Divisione, il marchese e la marchesa Trotti ed i marchesi Guiccioli e del Grillo.

La folla circondava le LL. MM. acclamandole.

Mentre il Re passava in rivista le truppe, la Regina rimase di fronte alle truppe ad onta della pioggia incessante, mentre la folla l'acclamava calorosamente.

Dopo la rivista, le truppe sfilarono brillantemente dinnanzi le LL. MM.

Il Re e la Regina tornarono alla Reggia alle 10,15, a piedi, circondati dalla popolazione, che fece loro una continua ed entusiastica ovazione.

Le finestre delle case lungo il percorso erano gremite di pubblico, che acclamava le LL. MM. ed agitava i fazzoletti.

— Alle ore 11 il Vice-Ammiraglio Fournier, accompagnato dal suo seguito, in vetture di Corte, si è recato a Palazzo Reale a presentare a S. M. il Re la lettera del Presidente della Repubblica, Loubet.

Un picchetto di fanteria, con bandiera, rese gli onori militari.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

La Delegazione italiana alla Conferenza dell'Aja è ufficialmente designata. Essa è così composta:

Primo Plenipotenziario, conte Nigra, Ambasciatore di S. M. a Vienna;

Secondo Plenipotenziario, conte Zannini, R. Ministro all'Aja;

Delegati tecnici: Generale Zuccari, già addetto militare d'Ambasciata, e comandante Bianco, Capitano di vascello, addetto navale alla R. Ambasciata a Londra.

(Agenzia Stefani).

Movimento della navigazione. — *Genova, 12.* — È giunto il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del *Norddeutscher Lloyd*.

Gibilterra, 12. — Il piroscafo *Ems*, del *Norddeutscher Lloyd*, prosegue per Genova.

San Thomas, 12. — Il piroscafo *Venezuela* è partito per Genova.

New-York, 12. — Il piroscafo *Spartan Prince*, della *Prince Line*, è partito per Genova.

È giunto il piroscafo *Saale*, del *Norddeutscher Lloyd*.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 12. — La voce delle dimissioni dell'Ammiraglio Cuverville, da Capo di Stato Maggiore della Marina, è ufficialmente smentita.

MADRID, 12 — Il Ministro della guerra, generale Polavieja, ha dislocato forti distaccamenti di truppe nei punti più importanti della provincia di Valenza e nella Catalogna ed ha aumentato le guarnigioni in alcune piazze militari.

L'incrociatore *Conde de Venadito*, staziona a Pasajes per sorvegliare la costa.

BERLINO, 12. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* constata che il Governo nulla sa circa il fatto segnalato dall'*Agenzia Reuter*, che cioè l'Ammiraglio americano Kantz avrebbe diretto reclami al Comandante dell'incrociatore tedesco a Samoa di carattere offensivo per l'onore della bandiera tedesca.

Il giornale soggiunge che, se un simile incidente fosse veramente sorto, il Comandante tedesco ne avrebbe informato il suo Governo telegraficamente.

ATENE, 12 — *Camera dei rappresentanti.* — Si procede all'elezione del Presidente.

Asamados, tricupista, ebbe 123 voti.

Topalis, candidato del Governo, ne ebbe 23 e Roma, delyanista, 37.

La dimissione del Gabinetto Zaimis, è annunziata ufficialmente.

Il Re ha fatto chiamare Theotoki alla Reggia.

PARIGI, 12. — Il Ministro dell'Istruzione, Leygues, che si trova attualmente a Montpellier, partirà domani, colla sua signora, per Roma.

LONDRA, 12. — Si ha da Apia, 1° corrente, che un distaccamento di 108 marinai inglesi ed americani cadde in un'imboscata preparata dai partigiani di Re Mataafa.

Il distaccamento dovette ritirarsi nella baia, abbandonando i cadaveri di tre ufficiali e di quattro marinai.

L'imboscata era stata preparata in una piantagione tedesca, il cui gerente venne quindi arrestato e condotto a bordo dell'incrociatore inglese, sotto l'accusa di avere spinto all'attacco i partigiani di Re Mataafa.

BERLINO, 12 — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, a proposito delle notizie pubblicate dalle *Neueste Nachrichten*, che il plenipotenziario tedesco per la Commissione speciale delle isole Samos sarà nominato soltanto se l'Inghilterra darà garanzie necessarie per assicurare il rispetto dei diritti accordati alla Germania dalle Convenzioni per le isole di Samoa, crede di sapere che il Governo tedesco, stante le difficoltà accennate, ha chiesto a Londra spiegazioni definitive sull'attitudine del Governo inglese di fronte al trattato per le isole Samoa.

BERLINO, 12. — Un telegramma del Comandante le navi tedesche ad Apia, in data del 5 corr., reca:

« Gl'Inglesi bombardano giornalmente i villaggi Samoesi; i partigiani di Tanu e di Mataafa saccheggiano le proprietà degli stranieri. Un distaccamento anglo-americano, composto di 70 uomini, è caduto il 1° corrente in un'imboscata presso Vailele, perdendo due cannoni. Tre ufficiali sono rimasti uccisi. Le navi da guerra anglo-americane hanno rinnovato il bombardamento ».

BRUXELLES, 12. — Tremila minatori del bacino di Seraing si sono posti in isciopero, chiedendo un aumento di salario. Si teme che lo sciopero si estenda all'intero bacino di Liegi.

CAIRO, 12. — La linea telegrafica è stata aperta fino a Sennaar.

PARIGI, 12. — L'istruttoria del processo contro i deputati Déroulède ed Habert è stata definitivamente chiusa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 12 aprile 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 750,9.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 81.

Vento a mezzodì . . . . S, SW debole.

Cielo . . . . coperto.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 15°. 2. / Minimo 12°. 2

Pioggia in 24 ore . . . . 1,mm5.

Li 12 aprile 1899.

In Europa pressione elevata sul Golfo di Guascogna 763; bassa sulla Svezia meridionale a 741.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato ovunque fino a 6 mm.; temperatura poco variata; pioggiarelle sull'Italia superiore; nevicata sulle Alpi.

Stamane: cielo ovunque coperto, mare agitato costa superiore tirrenica.

Barometro: 753 Belluno, Genova, Livorno, Chieti; 755 Civitavecchia, Agnone; 757 Porto Torres, Napoli, Bari; 759 Siracusa, Cosenza, Lecce.

Probabilità: venti freschi del 3° quadranto; cielo nuvoloso o coperto, pioggie.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 12 aprile 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio		–		–
Genova	3/4 coperto	legg mosso	15 0	11 3
Massa e Carrara	1/4 coperto	legg. mosso	18 0	9 0
Cuneo	1/2 coperto	–	16 2	5 1
Torino	1/2 coperto	–	15 1	8 5
Alessandria	1/2 coperto	–	17 5	6 9
Novara	1/2 coperto	–	18 5	6 6
Domodossola	1/4 coperto	–	15 8	5 0
Pavia	3/4 coperto	–	17 8	6 4
Milano	3/4 coperto	–	18 7	7 1
Sondrio	1/4 coperto	–	16 8	3 3
Bergamo	3/4 coperto	–	15 5	7 1
Brescia	coperto	–	17 2	7 0
Cremona	3/4 coperto	–	18 3	7 5
Mantova	3/4 coperto	–	15 6	7 0
Verona	coperto	–	18 2	6 8
Belluno	3/4 coperto	–	14 2	5 3
Udine	piovoso	–	16 5	5 5
Treviso	3/4 coperto	–	17 9	9 2
Venezia	coperto	calmo	15 7	9 1
Padova	coperto	–	16 1	8 4
Rovigo	1/4 coperto	–	17 0	8 8
Piacenza	3/4 coperto	–	16 6	8 2
Parma	3/4 coperto	–	17 9	9 6
Reggio nell'Em	coperto	–	—	7 2
Modena	coperto	–	18 0	8 8
Ferrara	coperto	–	17 1	9 4
Bologna	3/4 coperto	–	17 2	7 7
Ravenna	coperto	–	19 3	8 7
Forlì	3/4 coperto	–	19 0	9 2
Pesaro	coperto	legg. mosso	20 0	11 2
Ancona	coperto	mosso	18 0	13 0
Urbino	coperto	–	15 2	8 1
Macerata	3/4 coperto	–	18 7	10 1
Ascoli Piceno	1/2 coperto	–	17 5	10 0
Perugia	3/4 coperto	–	15 0	6 8
Camerino	coperto	–	16 1	8 4
Lucca	coperto	–	17 0	8 8
Pisa	1/4 coperto	–	19 0	7 6
Livorno	1/4 coperto	agitato	18 0	11 0
Firenze	1/2 coperto	–	16 6	10 0
Arezzo	coperto	–	17 8	7 5
Siena	3/4 coperto	–	16 7	9 7
Grosseto	1/2 coperto	–	19 1	9 4
Roma	coperto	–	17 4	12 2
Teramo	1/2 coperto	–	18 0	10 5
Chieti	coperto	–	15 0	2 0
Aquila	coperto	–	13 3	2 8
Agnone	1/2 coperto	–	12 5	6 1
Foggia	coperto	–	20 2	9 9
Bari	coperto	calmo	17 0	8 6
Lecce	coperto	–	19 0	9 7
Caserta	coperto	–	17 9	10 0
Napoli	coperto	legg. mosso	15 0	11 1
Benevento	coperto	–	16 0	11 0
Avellino	coperto	–	15 6	9 7
Caggiano	1/2 coperto	–	11 9	4 9
Potenza	3/4 coperto	–	12 0	5 2
Cosenza	coperto	–	15 0	10 0
Tiriolo	coperto	–	10 0	2 1
Reggio Calabria	1/2 coperto	mosso	17 4	11 1
Trapani	coperto	calmo	19 7	13 1
Palermo	coperto	legg. mosso	19 9	7 8
Porto Empedocle	3/4 coperto	mosso	18 0	7 0
Caltanissetta	nebbioso	–	20 0	8 4
Messina	1/2 coperto	mosso	16 6	11 3
Catania	1/4 coperto	calmo	16 7	10 9
Siracusa	3/4 coperto	calmo	20 2	10 0
Cagliari	coperto	calmo	20 0	8 0
Sassari	coperto	–	16 9	9 0

Direttore Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele